

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2032-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: BOTTA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

---

*Presentato il 30 agosto 1984*

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane

---

*Presentata alla Presidenza il 20 settembre 1984*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15, penultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, prevede che il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, avrebbero dovuto presentare entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima nonché sulla situazione finanziaria delle società concessionarie ed, insieme, proposte per il definitivo assetto del settore autostradale.

La norma dispone, inoltre, che ove le proposte non fossero tempestivamente formulate, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane avrebbe interrotto i pagamenti in favore delle società concessionarie fino alla definizione dei provvedimenti necessari.

La data del 30 giugno 1983 è stata, con altri provvedimenti, differita al 30 giugno 1984. Il disegno di legge n. 1819, presentato il 15 giugno 1984 ed assegnato alla IX Commissione lavori pubblici, ne prevede l'ulteriore differimento ed è tuttora all'esame della Commissione stessa, che, attraverso le audizioni dell'ANAS, dell'IRI-Autostrade e dell'Associazione dei concessionari autostradali che dovranno concludersi nel mese di ottobre, ha in corso una verifica delle motivazioni che inducono il Governo alla proposta di spostare il termine predetto al 30 giugno 1985.

Successivamente a questo disegno di legge, è stato presentato il decreto-legge 2 luglio 1984, n. 283, di cui non è stata riconosciuta la necessità e l'urgenza: il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, per il quale si chiede oggi la conversione in legge, stabilisce una modifica dell'articolo 15, ultimo comma, della legge n. 531 del 1982 in ordine ai debiti contratti all'estero dalle società concessionarie autostradali. Va preliminarmente sottolineato che esso differisce in maniera netta dal precedente, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo. Qualitativamente, infatti, esso differisce dal precedente ove si ponga mente alla sua *ratio* ed alle sue finalità: chiaramente, il Go-

verno si è preoccupato di salvaguardare l'immagine dello Stato nei confronti dei creditori esteri, le cui operazioni di finanziamento sono coperte da malleveria statale, al fine, poi, di non compromettere la possibilità di ulteriori finanziamenti, anche per altri settori. Il decreto-legge n. 520 è dunque destinato ad avere effetti solo nei confronti di istituti esteri (ed in particolare della BEI), in ciò collocandosi nella linea politica da tempo perseguita dal Parlamento e che, iniziata già nel 1976 (decreto-legge n. 789, articolo 10), è proseguita, ininterrotta, sino ad oggi. Quantitativamente, poi, si ricorda che la esposizione annuale verso l'estero delle società autostradali interessate è contenuta, ammontando a circa 26 miliardi. Nel corso del 1983 il Fondo centrale è intervenuto a questo titolo per circa 15 miliardi: per il corrente 1984, gli interventi a tutto il 31 dicembre 1984 ammonteranno a 4 miliardi e mezzo.

Nel dibattito in Commissione è, comunque, emersa la proposta di dare un termine alla deroga dell'articolo 15 della legge n. 531 del 1982, ed è stato indicato il 31 dicembre 1985. È chiaro che a questa data ci si dovrà forse ricollegare per il termine della proroga richiesta con il già citato disegno di legge n. 1819, ed alla quale il settore autostradale in concessione dovrà assolutamente trovare definitiva soluzione. Vale qui ricordare che le previsioni sulle entrate del Fondo indicano che nel 1987 il settore avrà equilibrio finanziario: da quel momento potrà, quindi, iniziare a pieno regime il rimborso di quanto versato dal Tesoro.

Onorevoli colleghi, pur rendendomi conto della brevità della relazione, sono convinto che gli elementi indicati siano stati sufficienti a delineare le ragioni per cui propongo all'Assemblea la conversione in legge del decreto in esame, con le modificazioni introdotte dalla Commissione.

Relatore: BOTTA.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione: si censura l'assenza di qualunque previsione in ordine ai provvedimenti da adottare nei confronti delle società concessionarie che non siano nella condizione di assicurare la correttezza della gestione e l'equilibrio finanziario dell'impresa, invitando la Commissione di merito a colmare tale lacuna.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -- PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 29 agosto 1984, numero 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, con la seguente modificazione:

*All'articolo 1, dopo la parola: non opera, aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 1985.*

*Decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 30 agosto 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984.

PERTINI

CRAXI - GORIA - NICOLAZZI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.